

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: LICHERI)

Roma, 15 ottobre 2019

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il decreto-legge in conversione interviene a tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti *riders*, i lavoratori con disabilità, gli LSU (lavoratori socialmente utili) e LPU (lavoratori di pubblica utilità) e i lavoratori precari (capo I, articoli 1-8). Il decreto contiene, inoltre, disposizioni di rafforzamento delle strutture amministrative dell'INPS, ai fini dell'attuazione della misura del reddito di cittadinanza (articolo 5) e reca disposizioni per fare fronte a importanti crisi industriali in corso in varie parti del territorio del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti (capo II, articoli 9-15);

considerati in particolare:

- l'articolo 11, che esonera, sussistendo determinate condizioni, le imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici, dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2019 e di 6,9 milioni di euro per il 2020. Il comma 3 dell'articolo 11 subordina l'efficacia dell'agevolazione all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 13, che destina 100 milioni di euro per il 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nonché, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone", entrambi da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano i proventi delle quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE. Inoltre, per il Fondo per la transizione energetica, il comma 2 dell'articolo 13 prevede che uno o più decreti ministeriali definiscano i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del

Al Presidente
delle Commissioni riunite 10^a e 11^a
S E D E

rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 15, che introduce diverse modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori, al fine di: consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere anche ai fornitori nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale (lettera a); prevedere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la surroga nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale (lettera b); disciplinare la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali (lettera c);

richiamata la normativa europea in materia di:

- aiuti di Stato e, in particolare, il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti *de minimis* e i regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

- scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ettore Antonio Licheri